



Deliberazione Giunta Regionale n. 459 del 24/09/2019

Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP

Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta

U.O.D. 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28/2018. MODIFICHE ALLA DGR N. 311/2019

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) l'articolo 1, comma 29, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 ha istituito il Fondo finalizzato a valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di *"supporto alla domanda culturale, alla memoria e conservazione di pratiche e saperi, al sostegno di eventi e contenitori culturali di interesse regionale, di iniziative atte a promuovere ed assicurare il decoro, la sicurezza e la vivibilità urbana ed ambientale, nonché la fruizione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici"*;
- b) l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 espressamente prevede che: *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;
- c) con delibera n. 588 del 25 settembre 2018 la Giunta regionale ha approvato le *"Linee guida sui criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte della Regione Campania in attuazione dell'art. 1, comma 29, della legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28"*;
- d) con delibera n. 756 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha approvato, ad integrazione e modifica della DGRC n. 588/2018, le *"Linee guida sui criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte della Regione Campania in attuazione dell'art. 1, comma 29, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28"*;
- e) l'articolo 1, commi 1 e 2, delle suindicate linee guida, ai fini della valutazione delle domande di finanziamento di iniziative della Regione Campania nonché delle domande di terzi di concessione di contributi, ha previsto una Commissione indicandone altresì la composizione;
- f) con delibera n. 829 del 4 dicembre 2018 la Giunta regionale ha apportato ulteriori modifiche alle Linee guida approvate con la DGRC n. 588/2018 così come modificata dalla DGRC n. 756/2018;
- g) con delibera di Giunta regionale n. 883 del 17 dicembre 2019 è stato preso atto dell'elenco delle *"iniziative finanziate"* trasmesso dalla Commissione ed è stato disposto, per l'effetto, l'ammissione a finanziamento delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- h) con delibera di Giunta regionale n. 311 del 9 luglio 2019 sono state approvate, in sostituzione delle linee guida di cui alle DDGRC n. 588, 756 e 829 del 2018, le *"Linee guida sui criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte della Regione Campania in attuazione dell'art. 1, comma 29, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28"*, pubblicate sul sito istituzionale nelle sezioni *"Amministrazione trasparente"* e *"Casa di Vetro"*;

RILEVATA la necessità di rendere ulteriormente snelle ed efficaci le procedure ivi delineate;

RITENUTO, di dover approvare, in sostituzione delle linee guida di cui alla DGRC n. 311/2019, il documento allegato alla presente, formandone parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a) l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- b) l'art. 1, comma 29, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28;
- c) la DGR n. 588/2018;
- d) la DGR n. 756/2018;
- e) la DGR n. 829/2018;
- f) la DGR n. 883/2018;
- g) la DGR n. 311/2019;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare, in sostituzione delle linee guida di cui alla DGRC n. 311/2019, il documento allegato alla presente, formandone parte integrante e sostanziale;

2. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e a tutte le Direzioni Generali ed Uffici Speciali della Giunta regionale, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, nonché alle sezioni Casa di Vetro e Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Campania, nonché al BURC per la pubblicazione.

“LINEE GUIDA SUI CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2018, N. 28”

ARTICOLO 1

(Commissione per la valutazione delle domande)

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento di iniziative della Regione Campania, nonché delle domande di concessione di contributi da parte di soggetti terzi che non perseguono scopo di lucro, è istituita una Commissione, composta da tre membri con incarico di dirigente regionale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario regionale. I predetti componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione valuta le domande pervenute sulla base dei criteri di cui all’articolo 2.

3. La Commissione conclude i propri lavori trasmettendo alla Giunta regionale l’elenco delle domande valutate positivamente con l’indicazione della misura del contributo concedibile e di un eventuale acconto da corrispondere, nonché dell’ambito in cui insiste l’iniziativa in modo da consentire l’individuazione della Direzione generale o Ufficio speciale competente *ratione materiae*, entro un termine congruo ed utile a consentire gli ulteriori adempimenti contabili a carico dei competenti uffici.

4. I soggetti giuridici terzi, al fine di ottenere un contributo finanziario, debbono presentare agli Uffici di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale apposita istanza. La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da:

- a) dettagliata relazione illustrativa che evidenzia le finalità dell’iniziativa, il luogo, la data di inizio ed i tempi di esecuzione della stessa;
- b) preventivo di spesa ed ammontare del contributo richiesto;
- c) copia dello statuto e/o atto costitutivo da cui si desuma il non perseguimento di fini di lucro, nonché dati fiscali del soggetto;
- d) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione in base a leggi regionali.

ARTICOLO 2

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. La Commissione valuta le domande di finanziamento di iniziative della Regione Campania nonché le domande di concessione di contributi provenienti da soggetti terzi che non perseguono scopo di lucro, tenuto conto:

- a) della valenza qualitativa delle iniziative;
- b) della meritevolezza dei soggetti titolari delle iniziative;
- c) delle ricadute sociali dei risultati conseguibili.

2. L’ammontare del contributo riconoscibile non può essere superiore, di regola, ad Euro 200.000,00 (duecentomila), salva la valutazione di progetti particolarmente significativi per la ricaduta nel territorio di riferimento.

3. Le richieste di contributo possono pervenire in qualunque momento, secondo i criteri indicati nelle presenti linee guida, compatibilmente con la dotazione finanziaria anche per le annualità successive a quelle di presentazione, ove finanziate.

4. Alle richieste di contributo non finanziate non è preclusa la possibilità di un riesame successivo senza necessità di ripresentazione dell'istanza stessa, compatibilmente con la dotazione finanziaria.

ARTICOLO 3

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione, delibera il finanziamento di proprie iniziative nonché la concessione di contributi a terzi ed altresì l'eventuale liquidazione di un acconto per i beneficiari.

2. L'Ufficio 400301, che detiene la gestione del capitolo di spesa, è competente per i successivi adempimenti contabili e provvede, altresì, alla notifica della delibera di ammissione a finanziamento ove il beneficiario sia un terzo.

3. La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative ed attività alle quali ha accordato contributi finanziari.

4. Nessuna pretesa dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti della Regione Campania che, in presenza di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

5. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6. Se il soggetto beneficiario intende proporre una rimodulazione del progetto finanziato che non comporta una variazione in aumento dell'importo massimo del contributo concesso, trasmette una motivata richiesta alla Commissione di cui all'articolo 1, che comunica le sue valutazioni all'Ufficio 400301. La richiesta deve essere corredata da una relazione volta a comprovare l'invarianza della complessiva valenza dell'iniziativa, ovvero le circostanze impreviste e imprevedibili che, a giudizio del beneficiario, comportino l'esigenza della rimodulazione.

ARTICOLO 4

(Liquidazione dei contributi)

1. Ai fini della liquidazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere all'Ufficio 400301 entro 90 giorni dalla realizzazione della iniziativa o attività:

a) la relazione circa lo svolgimento dell'iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell'attuato rispetto al programmato, nonché le spese e le eventuali entrate generali, compresi i concorsi finanziari da parte di altri Enti, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) in relazione all'importo del contributo concesso, la documentazione idonea a dimostrare l'effettuazione delle spese, la loro tipologia e l'ammontare;

d) i dati personali e fiscali del beneficiario.

2. Le spese ammissibili devono essere parte integrante di uno stesso programma di attività e possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) spese di progettazione dell'attività;
- c) spese di organizzazione;
- d) spese di coordinamento e di direzione;
- e) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi dei servizi connessi;
- f) spese per studi, ricerche e pubblicazioni;
- g) spese per altri servizi;
- h) spese per lavori.

3. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione regionale di richiedere, attraverso le proprie strutture, ulteriori elementi di documentazione delle spese attinenti il programma finanziato.

4. Non è presa in considerazione una spesa maggiore di quella preventivata e sulla cui base era stato concesso il contributo.

5. La liquidazione del contributo, ovvero della quota rimanente in caso di liquidazione di acconto, è effettuata a consuntivo previa acquisizione della documentazione di cui al comma 1 nel rispetto delle tipologie di cui al comma 2.

ARTICOLO 5

(Specifiche in merito alla erogazione di acconti e alla liquidazione)

1. L'erogazione dell'acconto, per i beneficiari diversi dagli enti pubblici, è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonea fideiussione di pari importo, secondo quanto domandato dall'Ufficio 400301 in merito a forma, contenuto, durata e clausole della garanzia nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in quanto applicabile.

2. Lo svincolo della polizza fideiussoria avviene se ed in quanto sia liquidato il saldo.

3. Nell'ipotesi in cui la Giunta non si esprima, rispettivamente ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 7, su eventuali acconti, l'Ufficio 400301 può, su istanza di parte, per iniziative finanziate ed avviate ma non ancora concluse, corrispondere un acconto pari al 30% del contributo concesso, nel rispetto dei commi 1 e 2.

4. Nei casi di iniziative di lunga durata o che abbiano ad oggetto lavori, è possibile, su motivata istanza di parte e previa produzione di documentazione idonea a dimostrare l'effettuazione delle spese e la loro tipologia, corrispondere ulteriori 2 acconti, ciascuno non superiore al 30% del contributo concesso, nel rispetto dei commi 1 e 2.

ARTICOLO 6

(Attività di controllo)

1. La concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo conforme a quello programmato.

2. Le Direzioni Generali competenti per materia verificano, entro 30 giorni dalla richiesta ad opera dell'Ufficio 400301, detta conformità e possono anche svolgere attività di controllo durante le fasi attuative delle iniziative per le quali è stato

deliberato l'intervento finanziario. Decorso il predetto termine la verifica di conformità si intenderà resa con esito positivo.

3. A tal fine, in sede di notifica della delibera di Giunta di concessione del contributo, i beneficiari devono impegnarsi a consentire ogni verifica, ispezione o controllo, da parte dei competenti uffici e si obbligano a realizzare le iniziative sovvenzionate in modo conforme a quello programmato.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo.

ARTICOLO 7

(Concessione contributi straordinari)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 29 della legge regionale n. 28 del 2018, che risultano particolarmente meritevoli o che si distinguono per il profilo istituzionale o per il contenuto strategico della proposta o per la particolare valenza, la Giunta regionale può deliberare contributi ed eventuali acconti anche in deroga al procedimento previsto dagli articoli 1, 2 e 3.

2. Nei casi di cui al comma 1, su impulso del Presidente della Giunta regionale l'Ufficio 400301, previa verifica della disponibilità finanziaria, e la Direzione generale competente per materia, previa quantificazione dell'importo dell'iniziativa, sottopongono alle competenti determinazioni della Giunta regionale l'ammissione a contributo dell'iniziativa e la quantificazione del suo importo.

ARTICOLO 8

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti che ricevono contributi da parte della Regione per la realizzazione di iniziative ed attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle anzidette iniziative che le stesse vengono realizzate con il sostegno economico della Regione Campania o che per le stesse è stata presentata alla Regione Campania istanza di contributo ai sensi della legge regionale n. 28 del 2018.

2. Il presente provvedimento si applica anche ai procedimenti finanziati ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn. 588, 756 e 829 del 2018, nonché 311 del 2019.

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

MODIFICHE FORMALI (ai sensi dell'art. 10 comma 4 Regolamento Giunta)

Per mero errore materiale la numerazione punti elenco dell'articolo 4, comma 1, delle Linee guida passa dalla lettera b) alla lettera d) (anziché c).

Pertanto, all'articolo 4, comma 1, la lettera d) si legga c).